



EDITORIALE

Cari amici e colleghi, bentornati al lavoro.

L'estate quest'anno nelle nostre Regioni si è fatta desiderare, tanto che l'arrivo dell'autunno non ci ha trovati impreparati.

Anche quest'anno la nostra estate è stata caratterizzata da controlli in cantiere ed anche in sede da parte degli Enti preposti. In particolare quest'anno, invece che la solita "gestione della sicurezza" l'attenzione è stata spostata alla gestione del personale e dell'ambiente.

È di questi giorni l'arrivo del verbale da parte della Direzione Territoriale di Udine relativo all'accertamento effettuato presso il nostro cantiere di Udine di quest'estate, il quale si è concluso positivamente e non ha portato (testuali parole dell'esito) all'adozione di "provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa o penale"

Il secondo accertamento lo abbiamo avuto in sede da parte di ARPA circa la gestione dei nostri rifiuti. Controllo ovviamente a campione sia per quel che riguarda i depositi temporanei che per quel che concerne la gestione documentale. In entrambi i casi i verbalizzanti non hanno rilevato irregolarità e, ovviamente,

In questo numero:

- Editoriale
- Da un fatto realmente accaduto
- Albo gestori ambientali: pubblicato il nuovo regolamento.
- D.M. 4 marzo 2013 chiarimenti sulla formazione dei lavoratori e preposti addetti all'apposizione e rimozione di segnaletica.

Editoriale
Michele Bragagnolo

Ambiente e Rifiuti
Dina Miglioranza

Sicurezza sul Lavoro
Nicola Corsano RSPPE

non hanno emesso alcuna sanzione.

Ci sentiamo da un lato fortunati della situazione (sappiamo tutti le difficoltà di gestione di particolari aree tematiche e delle difficoltà di interpretazione conseguenti all'applicazione normativa) e dall'altro questo ci spinge a procedere nella direzione finora seguita che, probabilmente, è anche quella giusta.

Per il resto speriamo in un autunno meno piovoso dell'estate, che permetta di implementare al meglio le attività operative e ricco di nuovi lavori ed opportunità.

Buona lettura a tutti!

DA UN FATTO REALMENTE AVVENUTO...

Dove: In un nuovo impianto di distribuzione gpl per autotrazione.

Progettato e certificato ai sensi della vigente disciplina normativa di cui al DPR n.340/03 e succ.mm.ii.

Collaudato con esito positivo in seno di Commissione nominata dalla L.R. n.23/03

Cosa è accaduto: Si è provveduto al primo rifornimento di gpl per la relativa attivazione ed apertura alle vendite.

In sede di carico viene rilevata una perdita, appena percettibile da un leggero sibilo, ed individuata in una porosità del cassetto valvole di distribuzione.

Il carico viene immediatamente interrotto ma comunque il serbatoio risulta interessato da un rifornimento per circa un quarto del proprio volume.

Come è stato risolto: Il cassetto di distribuzione, in intimo contatto con il serbatoio, non risulta sezionabile e quindi la perdita non può essere isolata. Lo stesso sistema di emergenza previsto da specifica normativa risulta inefficace. Viene quindi adottata l'unica soluzione possibile e cioè eliminare il gas con le procedure previste per le verifiche decennali (movimento forzato del gas e fuoco di candela – previa segnalazione di pertinenza al locale

Comando dei Vigili Del Fuoco)

Risulta evidente che la procedura è stata adattata per analogia e che la situazione avrebbe potuto assumere scenari ben diversi. Basti ipotizzare il completo riempimento del serbatoio con una perdita non manifesta a lento rilascio sino ad esaurimento del prodotto in un piazzale a carburanti misti con erogazione notturna in uso self service ed attività di autolavaggio H/24

Cosa fare per prevenire l'accaduto: Nello specifico tutto si è risolto positivamente. Resta la dinamica dei fatti che invita a prevenire simili casualità con i seguenti suggerimenti :

a) Un nuovo impianto, prima di essere rifornito, dovrebbe essere testato a tenuta non per singoli tronchi idraulici, ma nel suo completo assetto funzionale. In subordine, qualora l'importo economico possa essere ritenuto non sostenibile, si raccomanda almeno il test idraulico per le parti di impianto interconnesse e non sezionabili.

b) Ogni rifornimento deve avvenire a presidio continuo (autista + gestore).

ALBO GESTORI AMBIENTALI: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO.

COS'E'

Il nuovo regolamento che stabilisce competenze e funzioni dell'Albo gestori Ambientali

COSA E' NECESSARIO FARE

verificare la propria classe di iscrizione, verificare le nuove categorie ed in caso procedere con il rinnovo o la nuova iscrizione

CHI LO DEVE FARE

tutti coloro che gestiscono rifiuti in "modo professionale" compreso il trasporto in conto proprio

Con il Decreto Ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 è stato pubblicato il nuovo regolamento che stabilisce competenze e funzioni dell'Albo Gestori Ambientali, abrogando di fatto la normativa precedente contenuta del D.L.vo 152/06. L'entrata in vigore del Regolamento è stata lo scorso 7 settembre 2014.

Le modifiche apportate dal nuovo decreto sono più d'una, ma in qualità di produttori di rifiuti ed iscritti all'Albo per alcune categorie, come Bragagnolo S.r.l. ci siamo permessi di approfondire quelle di nostro interesse.

In particolare il decreto riporta:

- Una riorganizzazione delle categorie di iscrizione all'Albo
- Una maggiore definizione e specifica del ruolo del responsabile tecnico
- Alcune semplificazioni amministrative.

Per quel che riguarda il primo punto, ossia alla riorganizzazione delle categorie di iscrizione, ne sono state istituite di nuove, in particolare:

- categoria 2-bis: produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (senza limiti quantitativi) e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno (già esistente denominata trasporto in conto proprio ed ora rinominata);
- categoria 3-bis: distributori e trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) gestiti con le procedure semplificate;
- categoria 6: imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- categoria 7: operatori logistici

presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali nell'ambito del trasporto intermodale sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale.

Per tutte le altre categorie non ci sono state variazioni di classificazione o di struttura. Per semplicità e completezza di trattazione le ricordiamo di seguito:

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
- categoria 9: bonifica di siti
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Le categorie 2 e 3 erano state abrogate con il D.L.vo 205/2010.

L'attuale regolamento dà possibilità al Comitato nazionale di individuare e disciplinare sottocategorie di iscrizione.

Per quel che concerne la figura del responsabile tecnico, il DM 120/2014 gli attribuisce compiti a maggiore responsabilità, infatti la figura deve assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti. Viene inoltre interessato di una serie di semplificazioni amministrative, quella sicuramente più interessante riguarda la possibilità per il TR di elaborare e sottoscrivere la certificazione

dell'idoneità dei mezzi al posto delle usuali perizie.

Il Comitato Nazionale sta definendo i requisiti della figura del Tecnico

DECRETO 4 MARZO 2013

COS'E'

Il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

COSA E' NECESSARIO FARE

Organizzare dei corsi di formazione o di aggiornamento in base all'esperienza dei lavoratori.

CHI LO DEVE FARE

tutti i lavoratori e i preposti addetti all'apposizione e rimozione della segnaletica o comunque che svolgono attività in presenza di traffico veicolare.

Riprendiamo questo decreto uscito un po' in sordina lo scorso anno poiché quest'estate (11 luglio 2014) la Commissione per gli Interpelli ha risposto ad un quesito relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento, previsti dal decreto.

Entrato in vigore a partire dal 20 aprile 2013, il Decreto approfondisce le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, l'informazione e la formazione specifica di lavoratori e preposti addetti all'apposizione e rimozione della segnaletica, e i dispositivi di protezione individuale.

Prevede, in particolare, che **la gestione operativa degli interventi deve essere guidata e controllata da un preposto, specificamente formato (12 ore)**, che

coordini tutte le fasi delle operazioni (coordinamento a vista o tramite collegamento con apparecchi ricetrasmittenti). Tale attività di coordinamento delle operazioni può essere effettuata anche dalle sale operative o de centri radio, quindi il preposto non deve essere necessariamente presente nel cantiere.

Per quanto riguarda la nuova formazione prevista per i preposti e i lavoratori evidenziamo che, essendo **formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria prevista ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.**

Viene inoltre prevista la **norma transitoria**: tutti i lavoratori e i preposti che alla data di entrata in vigore del decreto, operano nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dai corsi di formazione previsti ma sono tenuti ad effettuare un corso di aggiornamento della durata minima di 3 ore, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto (**entro il 20 maggio 2015**).

La commissione per gli interpelli ha chiarito che tali corsi possono avere un massimo di 25 partecipanti se di natura teorica, e un massimo di 6 se di natura pratica.

Il testo completo del decreto è scaricabile al seguente link:

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Documents/2013/20130304_Dl.pdf